

ORIGINALE

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AREA AFFARI GIURIDICI

SETTORE COMMERCIO

Rev. 2 del 12.04.2011

**Regolamento comunale
del mercato per la vendita diretta di
prodotti riservata agli imprenditori
agricoli**

Regolamenti Comunali

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 15.09.2009
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 13.04.2010
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 12.04.2011

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

INDICE

Art. 1 Istituzione	pg. 3
Art. 2 Finalità	pg. 3
Art. 3 Gestione	pg. 3
Art. 4 Soggetti ammessi alla vendita	pg. 4
Art. 5 Prodotti in vendita	pg. 4
Art. 6 Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie	pg. 5
Art. 7 Tracciabilità e prezzi di vendita	pg. 5
Art. 8 Disciplina amministrativa e controlli	pg. 5
Art. 9 Divieti	pg. 6
Art.10 Sanzioni	pg. 7

Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti riservata agli imprenditori agricoli

Art. 1 – Istituzione

È istituito nel territorio del Comune di RUBANO un mercato consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007. Luogo di svolgimento: Piazza della Repubblica a Rubano.

Dimensioni: massimo 22 posteggi di mq. 9 o 16 o 20 ciascuno, dei quali nr. 2 di mq. 16 ciascuno riservati ad associazioni o enti iscritti nel registro delle Associazioni Comunali o individuati dall'Amministrazione c.le per fini promozionali delle rispettive attività e nr. 20 destinati alla vendita diretta. Per i periodi di mancato utilizzo da parte delle associazioni dei 2 posteggi riservati, ne sarà consentito l'utilizzo da parte degli operatori della vendita, come da accordi con il Comune.

La promozione delle attività delle associazioni o enti assegnatari dei posteggi può consistere anche in assaggi di prodotti purchè sia rispettato l'aspetto sanitario come previsto dalla normativa vigente.

La planimetria allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Frequenza: settimanale il mercoledì.

Orario: l'orario di svolgimento e le eventuali deroghe nei giorni festivi vengono periodicamente determinati con ordinanza del Sindaco.

Art. 2 – Finalità

L'istituzione ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione.
- c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche.
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 – Gestione

La gestione del mercato è affidata per 3 anni, con possibilità di ri-assegnazione mediante atto espresso, alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore".

Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso dell'area pubblica e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

La concessione dell'area sarà rilasciata al gestore per un periodo di anni 3 con possibilità di ri-assegnazione, nel rispetto delle modalità e procedure previste e in conformità ai nuovi criteri che saranno individuati ai sensi del comma 5 dell'art.70 del D. Leg.vo 59/2010.

Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale, il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- c) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS da parte di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti secondo le modalità più dettagliatamente precisate nella convenzione sottoscritta con il comune;
- d) l'impegno a provvedere agli adempimenti previsti per il pagamento del canone OSAP presso il comune e per la TIA presso la ditta concessionaria della gestione dei rifiuti nei tempi meglio dettagliati nella convenzione sottoscritta con il Comune;
- e) il versamento, con frequenza semestrale presso la Tesoreria comunale secondo quanto precisato nella suddetta convenzione, della somma raccolta settimanalmente presso gli operatori del mercato, come contributo per le spese di gestione, nella misura determinata dal Comune al netto del canone Osap e della Tia complessiva.

Al Gestore è attribuita la promozione del mercato nel rispetto degli indirizzi individuati nella convenzione.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, ed i coltivatori diretti, iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto, con preferenza per le aziende della provincia di Padova e Vicenza ed in particolare, nel rispetto della cd. "vendita dei prodotti a Km zero"; all'interno di tali Province viene data priorità alle aziende situate nel raggio di 30 Km dalla sede del mercato.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato e la tipologia di prodotti, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:

- 1) che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato;
- 2) che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
- 3) che pongano in vendita prodotti biologici certificati;
- 4) che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune, tramite le Associazioni, la comunicazione di cui all'art.4 del D.Leg.vo 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata.

Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna singola concessione all'operatore agricolo, considerato che l'area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa interamente al gestore che in ragione della stagionalità dei prodotti posti in vendita potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

Art. 5 – Prodotti in vendita

Possono essere posti in vendita i generi agroalimentari freschi e/o trasformati esclusivamente propri delle aziende agricole ammesse al mercato, prodotti o trasformati da fondi o allevamenti situati nel territorio regionale e precisamente:

prodotti ortofrutticoli
fiori e piante
vino e olio
latte e derivati
uova
formaggi
marmellate, miele
insaccati
carni e salumi
pesce
prodotti trasformati (verdure sottolio, frutta sciroppata , ect)

Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

La vendita di prodotti effettuata, per fini promozionali, dalle Associazioni o Enti iscritti nei registri comunali, deve seguire gli stessi criteri di stagionalità, origine ed etichettatura previsti per le aziende agricole, oltre che di territorialità come previsto dal vigente regolamento.

Art. 6 – Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita.

Non possono in ogni caso accedere alla Piazza i mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 7 – Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

Art. 8 - Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del decreto leg.vo n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981.

Coloro che operano in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.


Art. 9 – Divieti

E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal Centro di Piazza della Repubblica di Rubano .

Art.10 – Sanzioni

Fatto salve le sanzioni di cui all'art.8 del presente regolamento, sono applicabili le sanzioni previste per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, come individuate nel relativo regolamento comunale, in applicazione dell'art.30 comma 4 del D.Leg.vo 114/98 e del punto 3 comma 12 della DGR 2113 del 2.8.2005.

*** **



Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 in data 15 settembre 2009, esecutiva il 2 ottobre 2009.

Pubblicato all'albo pretorio comunale al n. 478 del registro atti pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **7 ottobre 2009**, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto comunale.

Modificato:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 13 aprile 2010, esecutiva il 4 maggio 2010, pubblicato all'albo pretorio al n. 169 del registro atti pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione delle modifiche, per quindici giorni consecutivi, in vigore dal **9 maggio 2010**;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 12 aprile 2011, esecutiva il 29 aprile 2010, pubblicata all'albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi, in vigore dal **4 maggio 2011**.

Rubano, lì 30 maggio 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto